



## Tribunale di Sondrio



## Ordine degli Avvocati di Sondrio

### PROTOCOLLO DEL PROCESSO CIVILE - CONTROVERSIE DI FAMIGLIA

**Quanto previsto nel presente protocollo costituisce "buona prassi" accettata nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, di divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e, in genere, di ogni altro procedimento in materia di famiglia, promosso davanti al Tribunale di Sondrio. I difensori delle parti o i giudici potranno, ovviamente, discostarsi da quanto previsto nel protocollo. In tal caso appare opportuno che si dia una adeguata motivazione delle ragioni.**

#### **Ricorso per separazione e divorzio**

Il ricorso per la sola separazione consensuale potrà essere presentato direttamente dalle parti personalmente, anche senza l'assistenza di un difensore.

#### **Decreto di fissazione dell'udienza presidenziale**

Al momento della presentazione del ricorso per separazione consensuale o divorzio congiunto la cancelleria comunicherà direttamente, sulla base di un calendario predisposto dal presidente del Tribunale, la data e l'orario di comparizione delle parti. Il decreto di fissazione emanato successivamente rispecchierà la data già comunicata dalla cancelleria.

Se la separazione o il divorzio è giudiziale, il decreto di fissazione di udienza dovrà inoltre contenere:

- a) l'avvertimento alla parte convenuta di munirsi di un avvocato per la predisposizione della difesa tecnica;
- b) l'avvertimento della possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui si trovi nelle condizioni previste dalla legge;
- c) l'ordine di produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'invito a costituirsi almeno 5 giorni liberi prima dell'udienza.

Tra la notifica del ricorso e l'udienza dovranno decorrere almeno 20 giorni (salvo casi di particolare urgenza).

#### **Udienza presidenziale**

Le udienze presidenziali saranno fissate in blocchi orari diversi per i procedimenti di separazione consensuale e giudiziale.

Le dichiarazioni rese dai coniugi anche durante l'interrogatorio libero verranno verbalizzate.

---

Il Presidente del Tribunale

---

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

### **Udienze avanti il G.I.**

Tutte le udienze dei procedimenti di separazione e divorzio, saranno trattate dal Giudice designato e pertanto non saranno concesse deleghe a Giudici Onorari.

### **Ascolto del minore**

L'ascolto del minore verrà disposto dal Presidente, dal Collegio ovvero dal G.I. e sarà disciplinato dal relativo Protocollo.

### **Trasferimento intrafamiliare di beni**

Il Tribunale di Sondrio, consapevole delle difficoltà operative che si presentano, ritiene di consentire che le parti, con il ricorso congiunto per separazione, per divorzio, ovvero in sede di precisazione di conclusioni congiunte, possano richiedere il trasferimento di beni immobili, mobili registrati e quote societarie a favore l'uno dell'altro.

### **Modifica e/o revisione delle condizioni di separazione e divorzio**

La comparsa di costituzione e risposta dovrà essere depositata, secondo indicazione del collegio, in un termine normalmente non inferiore a cinque giorni prima dell'udienza.


### **Rinvio a protocolli già adottati**

Integrano il presente protocollo


- a) Schema quesito al CTU ovvero al Consultorio su capacità genitoriali / affidamento / collocazione dei figli minori
- b) Protocollo spese straordinarie
- c) Regolamento per i trasferimenti immobiliari
- d) Protocollo ascolto minori

---

Il Presidente del Tribunale



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati



All. a)

**SCHEMA QUESITO AL CTU OVVERO AL CONSULTORIO  
SULLE CAPACITA' GENITORIALI / AFFIDAMENTO / COLLOCAZIONE DEI FIGLI  
MINORI**

Il consulente tecnico esaminati gli atti del giudizio, esaminata la documentazione relativa agli interventi compiuti da....., previa verifica delle condizioni di vita del minore e dei genitori con riguardo all'ambiente domestico ed al contesto sociale, sentiti i genitori e con opportuna audizione del/i minore/i, esprima una valutazione in ordine alla qualità e adeguatezza di ciascuno dei due genitori; il C.T.U. compirà ogni indagine ritenuta necessaria evidenziando se le rispettive capacità genitoriali siano tali da assicurare al minore una sufficientemente equilibrata evoluzione psicologica, tenendo conto dell'età.

Evidenzi inoltre l'atteggiamento di ciascun genitore nella gestione del conflitto e la rispettiva disponibilità a tutelare l'immagine ed il ruolo dell'altro genitore

(eventuale)

Accerti se, nel caso in esame, si possa configurare un quadro della cosiddetta sindrome da alienazione parentale secondo le valutazioni della comunità scientifica internazionale e le linee guida delle più accreditate associazioni professionali mediche-legali che la riconoscono.

Il C.T.U. indicherà se, allo stato dell'evoluzione psicologica del minore ....., della sua età e della strutturazione della sua personalità, vi siano possibilità di interventi di sostegno psicologici o di psicoterapia che possano avere probabilità (da precisare in termini di misura "nulla - bassa - media - alta") di un adeguato recupero della figura genitoriale con lui non abitualmente convivente.

Il C.T.U. esprimerà la sua valutazione anche sull'eventuale pratica impossibilità di un recupero della figura genitoriale, tenendo conto del bilanciamento, nella personalità del minore, tra i vantaggi di tale recupero rispetto ai traumi che ne deriverebbero al minore.


Il consulente tecnico esprimerà altresì una sua valutazione sull'opportunità dell'affidamento esclusivo o congiunto del/i minore/i, ovvero sul collocamento prevalente presso uno o l'altro dei genitori.

Il consulente tecnico d'ufficio svilupperà altresì proposte, sempre nell'interesse del/i figlio/i minore/i, per la conferma o modifica delle modalità di frequentazione con il genitore non convivente.


Ogni valutazione dovrà essere effettuata con esclusivo riferimento al futuro benessere ed equilibrio psicologico del/i minore/i ed alla migliore evoluzione della sua/loro personalità.

---

Il Presidente del Tribunale



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati



All. b)

## PROTOCOLLO D'INTESA SU SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Negli accordi consensuali e nei provvedimenti giudiziari, qualora si faccia esplicito riferimento al protocollo della gestione delle spese, si intende richiamare la seguente regolamentazione relativa alle spese straordinarie per i figli che devono essere ripartite fra i genitori in percentuale.


- 1) Spese mediche non coperte da servizio sanitario nazionale, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche, protesi e comunque relative alla salute, compresi i "tickets";
- 2) Spese scolastiche, ossia rette, escluso il costo della mensa, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
- 3) Spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago: spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie;
- 4) Spese di custodia dei minori (baby-sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario, in mancanza di alternative gratuite (es. strutture pubbliche / scolastiche, genitore non affidatario, parenti disponibili);

Le spese straordinarie se superiori, in un mese, al 10% dell'assegno di mantenimento per i figli, devono essere previamente concordate e successivamente documentate fra i coniugi, ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili.


Quanto sopra deve intendersi applicabile anche alle ipotesi di mantenimento dei figli naturali.

---

Il Presidente del Tribunale



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati



All. c)

## PROCEDURA PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

Allo scopo di consentire la regolare esecuzione degli atti di trasferimento immobiliare tra i coniugi contenuti nei procedimenti di **separazione consensuale** e di **divorzio congiunto**, le parti dovranno attenersi al seguente regolamento.

- 1) La volontà di procedere al trasferimento reale dovrà essere espressa all'interno del ricorso introduttivo e nell'intestazione del ricorso.
- 2) Contestualmente al ricorso introduttivo dovranno essere depositati, oltre ai documenti richiesti per la separazione ed il divorzio, i seguenti documenti:
  - la copia dell'atto di provenienza dell'immobile oggetto del trasferimento;
  - la certificazione energetica relativa all'immobile richiesta dalla normativa vigente;
  - la relativa visura catastale aggiornata;
  - la planimetria rilasciata dall'Agenzia del Territorio.


In caso di cessione di terreno, il certificato di destinazione urbanistica.

Non è necessario produrre il certificato se il terreno è pertinenza di altro immobile ceduto ed ha superficie inferiore a mq. 5.000. Tale circostanza va comunque precisata nel ricorso.


- 3) Nel ricorso **di separazione consensuale e di divorzio congiunto**, dovranno essere inseriti:
  - il codice fiscale e la residenza anagrafica;
  - l'indicazione del regime patrimoniale dei coniugi;
  - la chiara ed inequivoca manifestazione di volontà ex art. 1376 C.C. di procedere al trasferimento e conseguentemente all'accettazione;
  - i dati dell'atto di provenienza dell'immobile, con la specificazione del notaio della data dell'atto e degli estremi di registrazione;
  - la corretta identificazione dell'immobile con la specificazione del foglio, del mappale e del subalterno con l'indicazione di almeno tre confini;
  - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dalle parti, ai sensi dell'art. 40 della Legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche (relativa alla regolarità urbanistica dell'immobile ceduto);
  - la specificazione se l'immobile sia gravato o meno da ipoteca;
  - l'eventuale rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale;
  - l'indicazione della rendita catastale;
  - l'indicazione del valore del bene ceduto;
  - la dichiarazione di esonero del Conservatore ipotecario da ogni responsabilità;
  - i difensori si impegnano a curare direttamente gli adempimenti e i rapporti consequenziali al trasferimento dei beni con l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio Provinciale del Territorio (ex Conservatoria per trascrizione e ex Catasto per voltura)

Le parti del trasferimento dovranno aver firmato integralmente ogni pagina del ricorso che, richiamato nella omologa o sentenza, costituisce parte integrante del trasferimento.

Il Presidente del Tribunale



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati



all. d)

## MODALITÀ PER L'ASCOLTO DEL MINORE. ART. 155-SEXIES.

L'audizione dei minori nel processo va eseguito con modalità adeguate e consone alla loro sensibilità. L'audizione del minore non deve assolutamente diventare occasione di strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei genitori e di terzi; pertanto, al fine di garantire una corretta applicazione del disposto ex art.155 sexies, si indicano criteri interpretativi di base affinché detti criteri ed indicazioni vengano rispettati per l'ascolto del minore in tutte le procedure civili che lo riguardano.

L'ascolto del minore verrà disposto, su richiesta delle parti o anche di ufficio, unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza more uxorio); nel caso di procedimenti consensuali, potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano necessario.

Qualora debba essere disposta l'audizione del minore inferiore di anni dodici, il Giudice potrà, in ogni momento, avvalersi della competenza di un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c., ovvero di una CTU, per la valutazione della "capacità di discernimento", o della difficoltà o del pregiudizio che l'espletamento dell'ascolto potrebbe arrecare al minore.

Prima dell'audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati le indicazioni su come comunicare al minore tempi e modalità dell'ascolto.

### *Doveri dell'avvocato di informazione alle parti*

L'avvocato dovrà invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal mostrare al minore qualsiasi atto processuale.

### *Tempi dell'ascolto giudiziario*

L'ascolto del minore dovrà essere disposto ad udienza fissa ed orario prestabilito, possibilmente in orari pomeridiani e compatibilmente con le frequentazioni scolastiche, in ambiente adeguato e a porte chiuse. Il giudice impartirà disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l'audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.


L'ascolto verrà effettuato dal giudice, se del caso alla presenza di un ausiliario ex art. 68 c. p.c., esperto in scienze psicologiche o pedagogiche che potrà essere richiesto ai Servizi Sociali di competenza territoriale. L'incontro sarà verbalizzato, anche in forma sommaria, ma il giudice potrà anche disporre (comunicandolo preventivamente alle parti ed al minore) che non venga verbalizzata alcuna delle dichiarazioni rese del minore e ciò al fine di favorire la migliore spontaneità di quanto il minore riferirà..

### *Presenza della parti e dei difensori*

L'audizione del minore si svolgerà unicamente alla presenza del Giudice titolare della procedura, dell'eventuale CTU o ausiliario. Al fine di evitare condizionamenti, non è opportuna la presenza delle parti e dei difensori. Costoro presteranno consenso ad allontanarsi dall'aula nel corso dell'audizione.


---

Il Presidente del Tribunale



---

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati




In ogni caso, prima dell'audizione (senza la presenza del minore), i legali delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore. Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo, in ossequio al diritto ad un'assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell'età del minore, dovrà comunque essere valutata dal giudice positivamente. Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l'opportunità di ascoltarli successivamente anche insieme.

Prima dell'audizione, il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice delle ragioni per cui è opportuno che egli sia ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà eventualmente espresso o richiesto dal minore.

Il giudice eviterà di rivolgere al minore domande dirette sulle sue preferenze tra i genitori e con quale di essi preferisca essere collocato. Preferibilmente si lascerà che il minore si esprima liberamente.

---

Il Presidente del Tribunale



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

